



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre – 31 dicembre 2021.

VISTO l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed in particolare il paragrafo 3, lettera c);

VISTO il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;

VISTO il Regolamento (UE) 1407/2013 relativo ai contributi in regime «de minimis» concessi dallo Stato;

VISTO il Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato in GU serie L n.193 del 1.7.2014, pag. 1), e successive modifiche, in particolare l'art 26;

VISTI gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (pubblicati in GU 2014/C 204/01);

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2021/2310 della Commissione del 21 dicembre 2021 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri;

VISTA la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 riguardante l'attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTO il Decreto Ministeriale del 25 giugno 2010 e relativo "Allegato A" che riguarda le misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e, in particolare, l'articolo 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154";

VISTA la legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 (*pubblicato su GURI n. 310 del 31 dicembre 2021 – Suppl. Ordinario n.49*), che prevede all'art 1, comma 528 lo stanziamento di una quota non inferiore a 30 milioni di euro per l'anno 2022 destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 128 e 129, della legge n. 178 del 2020;

VISTO l'articolo 26-quater, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che ha disposto che all'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: <<30 milioni di euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<40 milioni di euro>> e che ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Le risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022>>;

PRESO ATTO dell'esistenza su apposito Capitolo di spesa n.7098 pg. 01 dello stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2022, così come previsto dalla legge di bilancio n.234 del 30 dicembre 2021;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” e, in particolare, l'articolo 6 “Aiuti nei settori agricoltura e pesca” e l'articolo 9 “registrazione degli aiuti individuali”;

VISTA la nota del Ministero della salute prot. n. 23818 del 15/10/2021 avente come oggetto: focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Europa e circolazione di virus HPAI in Russia e Mongolia nelle aree di migrazione degli uccelli acquatici selvatici verso i siti di svernamento europei; focolaio di influenza aviaria H5N1 a bassa patogenicità (LPAI) in provincia di Ferrara. Indicazioni operative per l'attuazione delle attività di rafforzamento delle misure di biosicurezza e di sorveglianza sul territorio nazionale;

VISTA la nota del Ministero della salute prot. n. 24347 del 22/10/2021 avente come oggetto: focolaio di influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità in Provincia di Verona. Ulteriori misure di riduzione del rischio sul territorio nazionale;

VISTA la nota del Ministero della salute prot.n. 27237 del 22/11/2021 avente come oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. Istituzione ZUR;

VISTA la nota del Ministero della salute prot. n. 29811 del 18/12/2021 e relativo Allegato 2 avente come oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. Ampliamento ZUR;

VISTO il piano pubblico di controllo e eradicazione dell'Influenza aviaria consultabile al link <https://www.izsvenezie.it/documenti/temi/influenza-aviaria//piani-sorveglianza/piano-nazionale-influenza-aviaria-2021.pdf>;

CONSIDERATO che per gli imprenditori del settore avicolo, che sono stati colpiti dalle misure di contenimento dell'epidemia di influenza aviaria, è necessario poter ristabilire in breve tempo la produzione e far fronte alla crisi derivata dall'abbattimento degli animali, dal fermo di impresa, dalla impossibilità di commercializzare il prodotto secondo i normali canali commerciali e da altre tipologie di danno indiretto;

RITENUTO che occorre definire un livello minimo del finanziamento, erogabile a titolo di parziale sostegno dei danni indiretti da correlare all'attività d'impresa;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 28 aprile 2022;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Si dispone un intervento finalizzato al sostegno delle aziende avicole che hanno subito danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di influenza aviaria, nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 dicembre 2021.
2. Per l'intervento di cui al paragrafo 1 si rendono disponibili per l'anno 2022 Euro 30.000.000,00 (*trentamiloni/00*) di cui all'articolo 1, comma 528 della legge di bilancio n.234 del 30 dicembre 2021 regolarmente appostati sul Capitolo di spesa n.7098 pg.01.

Articolo 2

Beneficiari

1. Possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 1 le imprese della filiera avicola interessate dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria e ubicate nelle zone regolamentate così come indicate dalle norme sanitarie unionali e nazionali citate in premessa.
2. Le aziende ammissibili al sostegno sono quelle impegnate nella produzione agricola primaria e della trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:
 - a) Pollo
 - b) Faraona
 - c) Anatra
 - d) Oca
 - e) Gallina ovaioia
 - f) Pollastra
 - g) Cappone
 - h) Pulcino delle specie elencate
 - i) Tacchino
 - j) Uova da consumo e da cova del genere "Gallus" e "Meleagris"
 - k) Specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starne)
3. È considerata produzione agricola primaria qualsiasi attività, svolta nell'azienda agricola, necessaria per preparare i prodotti alla prima vendita.
4. I beneficiari sono, a seconda dei casi, ricompresi nelle seguenti fattispecie:



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- a) Incubatoi
- b) Allevamenti riproduzione
- c) Allevamenti da ingrasso
- d) Allevamenti per la produzione di uova da consumo
- e) Svezzatori
- f) Centri imballaggio uova
- g) Mattatoi e trasformatori

5. Sono escluse le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non abbiano ottemperato all'obbligo di restituzione.

Articolo 3

Interventi ammessi

1. Il sostegno è finalizzato a compensare gli imprenditori delle perdite dovute a:
 - a) Estensione del vuoto sanitario oltre il periodo normale (mancato accasamento)
 - b) Distruzione di uova da cova
 - c) Trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti
 - d) Trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti
 - e) Soppressione dei pulcini
 - f) Soppressione pollastre
 - g) Macellazione anticipata riproduttori
 - h) Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)
 - i) Perdita di valore per vendita di animali fuori standard
 - k) Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico
 - l) Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola congelata
 - m) Riduzione dell'attività di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova.
2. Il sostegno è determinato fino ad un massimo del 25% del danno totale subito dai beneficiari, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A, che è parte integrante del presente decreto, ad eccezione dei sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera k, che sono determinati fino ad un massimo del 100%.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

3. Per le attività che esulano dal campo di applicazione della produzione agricola primaria, gli indennizzi sono concessi ai sensi del regolamento 1407/2013 (de minimis).

4. Dai sostegni di cui al precedente punto 2, sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014.

Articolo 4

Cumulo

1. I sostegni di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché riguardino costi ammissibili diversi e solo se il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al Reg. (UE) n.702/2014;

2. Per le aziende di produzione primaria, i sostegni di cui al presente decreto non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti ad un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art 26 del Reg. (UE) n.702/2014.

Articolo 5

Presentazione della domanda

1. I soggetti che intendono usufruire dei benefici di cui al presente decreto presentano apposita domanda all'Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa.

2. Ai fini della liquidazione dei sostegni, i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021, decurtati delle voci di cui all'art.3 comma 4.

3. Le domande sono presentate in via informatica sulla base di criteri uniformi predisposti da AGEA – Coordinamento e devono pervenire, entro il termine da questa indicato, all'Organismo pagatore territorialmente competente.

4. Le domande sono corredate dalle dichiarazioni dei soggetti interessati, supportate da idonea documentazione, atta a comprovare la congruità delle richieste avanzate. La documentazione da fornire da parte delle imprese, a titolo esemplificativo, può essere la seguente: registri aziendali di carico e scarico degli animali, delle uova e delle carni; registro della BDA curato dalle AUSL territorialmente competente; certificati sanitari rilasciati dai veterinari ufficiali; registri contabili-amministrativi. Le informazioni ricavate dalla citata documentazione saranno utilizzate ai fini della quantificazione del danno di cui all'articolo 3, comma 2, mediante i coefficienti determinati nella tabella A, per le fattispecie di danno elencate dal punto 1 al punto 7 della predetta tabella e sulla base degli accertamenti contabili svolti da AGEA, inerenti il mancato guadagno delle singole imprese, per le fattispecie elencate dal punto 8 al punto 12.

5. Le dichiarazioni e la documentazione di cui al comma 4, in relazione al tipo di sostegno richiesto, si riferiscono alle categorie merceologiche previste all'articolo 2, comma 2 con riferimento:



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- a) al numero di uova distrutte, inviate alla trasformazione o declassate;
- b) al numero di pulcini soppressi;
- c) al numero di animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente;
- d) alla quantificazione del prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento;
- e) alla perdita di valore degli animali venduti fuori standard;
- f) ai maggiori costi di produzione per prolungato accasamento;
- g) alla perdita di valore dei prodotti per trattamento termico;
- h) alla riduzione dell'attività di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova;
- i) Alla riduzione della produzione di uova per il ritardato accasamento delle pollastre.

Articolo 6

Procedure d'esame delle domande

1. L'Organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e della relativa documentazione ed effettua il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto, entro il 31 dicembre 2022. L'attività di AGEA e degli Organismi pagatori territorialmente competenti, dovranno essere effettuate nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. In alternativa, il pagamento potrà essere effettuato sulla base del sostegno richiesto in domanda nei limiti previsti dall'articolo 3 comma 2 prima del completamento delle verifiche di cui al comma 1. In tal caso, contestualmente alla documentazione prevista all'articolo 5 comma 4, alla domanda deve essere quindi allegata anche idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante.
3. Non sono ritenute valide le richieste di sostegno, di cui all'articolo 2, concernenti periodi diversi da quello compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021.
4. AGEA – Coordinamento assicura l'armonizzazione delle procedure ed adotta le misure necessarie affinché la somma dei sostegni erogabili non ecceda il massimale finanziario di cui all'articolo 1, comma 2. In tali casi, AGEA Coordinamento fornirà istruzioni agli Organismi pagatori in modo che gli importi da assegnare ai beneficiari siano ridotti proporzionalmente cosicché il predetto massimale non sia superato, fatto salvo che i sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori di cui all'articolo 2, comma 2, lettera k, non sono soggetti alla riduzione di cui al presente comma.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 7

Trasparenza

1. Una sintesi delle informazioni del presente regime sarà inviata alla Commissione europea almeno dieci giorni lavorativi prima dall'entrata in vigore del presente decreto secondo il modello di cui all'allegato II del Reg. (UE) n.702/2014;
2. I sostegni potranno essere concessi solo dopo aver ricevuto il numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione europea;
3. Il Ministero pubblicherà il regime dei sostegni sul proprio sito internet <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202> fornendo le seguenti informazioni:
 - le informazioni di cui all'allegato II del Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione o un link a queste ultime;
 - il testo integrale del regime dei sostegni, comprese le eventuali modifiche, o un link per l'accesso a tale testo;
 - le informazioni di cui all'allegato III del Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione in merito a ciascun pagamento individuale di importo superiore a 60.000€.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì

IL MINISTRO

Sen. Stefano Patuanelli

(Documento firmato ai sensi del CAD)



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

TABELLA "A"

 <i>Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</i>		PROSPETTO DANNI INDIRETTI nel periodo 23/10/2021- 31/12/2021			COEFFICIENTI DI INDENNIZZO UNITARIO/CAPO (o uova) IN €	DANNO UNITARIO
		TIPO DI IMPRESA				
1. Distruzione uova da cova						
	Riproduttori quaglie	Allevamento da riproduzione			0,072	0,0720
	Tacchino	Incubatoio			0,263	1,0500
	Tacchino	Allevamento da riproduzione			0,263	1,0500
	Riproduttori pollo	Allevamento da riproduzione			0,066	0,2655
	Riproduttori pollo	Incubatoio			0,066	0,2655
2. Trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti						
	Riproduttori pollo	Allevamento da riproduzione			0,054	0,2150
	Riproduttori ovaiole	Allevamento da riproduzione			0,054	0,2150
3. Trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti						
	galline ovaiole NC 0105 94 00	Allevamento Bio			0,016	0,0640
	galline ovaiole	Allevamento a terra			0,015	0,0590
	galline ovaiole	allevamento all'aperto			0,019	0,0750
	galline ovaiole	allevamento in gabbia			0,011	0,0440
4. Soppressione dei pulcini						
	Tacchinotti maschi	Allevamento da ingrasso/incubatoi			0,500	2,0000
	Tacchinotti femmina	Allevamento da ingrasso/incubatoi			0,275	1,1000
	Pulcino da carne	Allevamento da ingrasso			0,114	0,4550
	Pulcini di ovaiole	Allevamento Ovaiole			0,183	0,7330
	Pulcini di 1 giorno rurali	incubatoio			0,172	0,6880
TIPO DI INTERVENTO	SPECIE	TIPO DI IMPRESA			COEFFICIENTI DI INDENNIZZO UNITARIO/CAPO (o uova) IN €	DANNO UNITARIO
5. Macellazione anticipata riproduttori			Valore uova cova prodotte a settimana	numero di settimane di allevamento perse		
	Riproduttori broilers	Allevamento da riproduzione	0,095	X	"=AxB"	0,3800
	Riproduttori tacchino	Allevamento da riproduzione	0,593	X	"=AxB"	2,3700
	Riproduttori ovaiole	Allevamento da riproduzione	0,318	X	"=AxB"	1,2710
	Riproduttori fagiani	Allevamento da riproduzione	0,228	X	"=AxB"	0,2280
	Riproduttori quaglie	Allevamento da riproduzione	0,228	X	"=AxB"	0,2280



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

6. Prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento			A (*)	B		
			numero di settimane di allevamento perse			
	Galline ovaiole consumo	Svezamento pollastra	X	0,023	"=AxB"	0,0900
	Galline ovaiole consumo	Svezamento pollastra "a terra"	X	0,025	"=AxB"	0,1000
	Galline ovaiole consumo	Deposizione in gabbia	X	0,040	"=AxB"	0,1600
	Galline ovaiole consumo	Deposizione a terra	X	0,053	"=AxB"	0,2100
	Broiler	Ingrasso	X	0,030	"=AxB"	0,1200
	Polli Golden/Rurali	Ingrasso	X	0,090	"=AxB"	0,3600
	Faraone	Ingrasso	X	0,083	"=AxB"	0,3300
	Anatre	Ingrasso	X	0,121	"=AxB"	0,4830
	Capponi	Ingrasso	X	0,051	"=AxB"	0,2040
	Tacchini femmina	Ingrasso	X	0,072	"=AxB"	0,2890
	Tacchini maschi	Ingrasso	X	0,118	"=AxB"	0,4700
	Tacchini misti	Ingrasso	X	0,095	"=AxB"	0,3795
	Pollo Biologico	Ingrasso	X	0,081	"=AxB"	0,3230
	Tacchini Biologici	Ingrasso	X	0,176	"=AxB"	0,7040
	Piccioni	Ingrasso	X	0,122	"=AxB"	0,1220
	Quaglie	Ingrasso	X	0,073	"=AxB"	0,0730
TIPO DI INTERVENTO	SPECIE	TIPO DI IMPRESA			COEFFICIENTI DI INDENNIZZO UNITARIO/CAPO (o uovo) IN €	DANNO UNITARIO
7. Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)			A (*)	B		
			numero di settimane di prolungato allevamento			
mancata vendita x blocco trasferimento mancata vendita x blocco trasferimento	Broilers	ingrasso	X	0,071	"=AxB"	0,2850
	Polli rurali	ingrasso	X	0,071	"=AxB"	0,2850
	Polli Golden	ingrasso	X	0,089	"=AxB"	0,3560
	faraone	ingrasso	X	0,052	"=AxB"	0,2060
	capponi	ingrasso	X	0,051	"=AxB"	0,2030
	pollastre	svezamento	X	0,065	"=AxB"	0,2600
	Pollo Biologico	ingrasso	X	0,159	"=AxB"	0,6360
	Tacchini Biologici	ingrasso	X	0,248	"=AxB"	0,9930
	Tacchini femmina	ingrasso	X	0,166	"=AxB"	0,6620
	Tacchini maschi	ingrasso	X	0,264	"=AxB"	1,0550
	Fagiani	da ripopolamento				16,54
	Stame	da ripopolamento				10,50
	Quaglie	da ripopolamento				2,00
	Piccioni	ingrasso	X	0,122	"=AxB"	0,1220
	Pernici	da ripopolamento				2,00



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

8. Perdita di valore per vendita anticipata o posticipata di animali fuori standard	Tacchini-Polli-Polli bio- Pulcini-Capponi- Pollastre-Faraone-Polli rurali-	Tutte le imprese avicole			Secondo accertamenti AGEA	
9. Perdita di valore per il congelamento della carne avicola fresca.	Tutte le specie avicole	Imprese di macellazione/trasforma- zione avicola			Secondo accertamenti AGEA	
10. Riduzione dell'attività di macellazione/trasformazione /classificazione e imballaggio delle uova.	Tutte le specie avicole	Imprese di macellazione/trasforma- zione avicola/centri imballaggio uova			Secondo accertamenti AGEA	
11. Soppressione pollastre	Gallus	allevamento ovaiole			Secondo accertamenti AGEA	
12. Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico	Tutte le specie avicole	Imprese di macellazione/trasforma- zione avicola			Secondo accertamenti AGEA	
(*) il numero delle settimane va calcolato (nel caso di danno n. 6) dividendo per 7 il numero dei giorni di fermo prolungato ai quali sono stati precedentemente sottratti i gg di fermo sanitario obbligatorio.						